REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/76 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1976

recante l'elenco dei prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano del regime di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1504/76 [4], può essere deciso che, su richiesta, la restituzione per i prodotti del settore delle carni bovine venga fissata in anticipo;

considerando che le possibilità d'esportazione attuali e il fabbisogno degli esportatori giustificano l'applicazione di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni per certi prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 vengono fissate anticipatamente, dietro richiesta, per i prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
[3] GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
[4] GU n. L 168 del 28. 6. 1976, pag. 7.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :
	— bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :
bb)	di bovini adulti :
11.	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati
22 e ex 33.	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza la pancia
ex 33.	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate
cc)	altre presentazioni di carni di vitello o di bovini adulti :
11.	pezzi non disossati
ex 22.	pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente :
	— ogni pezzo imballato individualmente
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate :
aa)	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati
bb) e ex cc)	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza pancia
ex cc)	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate
dd)	altri :
11.	pezzi non disossati
ex 22.	pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente (1) :
	— ogni pezzo imballato individualmente
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate o secche
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni bovine o di frattaglie, escluse quelle finemente omogeneizzate (2)

(1) Ad eccezione di quelli destinati ai territori doganali dei paesi terzi dell'America e dell'Oceania.
(2) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.